

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.N. 21 APRILE 1954 PER IL PERSONALE STAGIONALE ORTOFRUTTICOLO.

Il giorno 20 Luglio 1961, presso l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, alla presenza del 1° Segretario Sig. Leonida Falghera,

FRA il Sindacato Grossisti Esportatori Ortofrutticoli dell'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentato dal Cav. Dante REBUTTINI, assistito dal Dott. Gianfranco TURCI,

E

la Camera del Lavoro di Modena, rappresentata dalla Sig.ra Maria GUERRA, assistita dal Sig. Adelfo CANTARONI,

l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., rappresentata dal Sig. Giorgio MARCHI e dal Sig. Ottavio TRENTI,

l'Unione Italiana del Lavoro di Modena, rappresentata dal Sig. Giancarlo DOTTI,

si è stipulato il presente contratto provinciale collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 21 Aprile 1954, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

ART. 1 -

Per il personale fisso, impiegatizio e non, vale il contratto delle aziende commerciali in genere, attualmente in vigore.

ART. 2 -

Per quanto attiene al personale stagionale maschile e femminile con mansioni impiegatizie, assunto temporaneamente dalle aziende in relazione ai cicli stagionali di lavoro, si fa riferimento alle tariffe del contratto vigente per le aziende commerciali in genere. A detto personale deve inoltre essere corrisposta l'indennità del 20% sulla retribuzione globale ordinaria per i titoli di cui all'art. 37 del Contratto Nazionale 21.4.1954.

La paga oraria comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 37 del citato contratto nazionale e comprensiva inoltre del caropane e degli scatti di contingenza maturati a tutt'oggi è la seguente.

- |   |       |           |
|---|-------|-----------|
| A) - Capo-operaia e maestra .....               | donne | £. 210,-- |
| B) - Capo-squadra, capo-banco, capo-tavolo .... | donna | " 187,29  |
| C) - Conducente di autotreni .....              | uomo  | " 259,09  |
| D) - <u>1° GRUPPO</u>                           |       |           |

Addetti agli impianti di refrigerazione, ventilazione, inumidimento, riscaldamento, essiccazione, torrefazione; meccanici, elettricisti, falegnami, alza casse, inchiodatori, conducenti macchine

trasportatrici di magazzino, conducente di motofurgoni, autisti .....	uomo	£. 241,69
	donna	" 229,60

**E) - II° GRUPPO**

Stivatrice, impaccatrice, imballatrice, ingabbiatrice, pulitrice, calibratrice raccoglitrice, cernitrice, selezionatrice, incartatrice, legatrice, addette al carico e scarico fino a 20 Kg., etichettatrice, addette alle pulizie, altro personale con mansioni analoghe .....

Donne superiori 18 anni .....	£. 173,23
Donne dai 16 ai 18 anni .....	" 145,32
Donne inferiori 16 anni .....	" 128,46

Qualora personale maschile e femminile fosse adibito ad una delle suddette mansioni, per la quale non è fissata attualmente una retribuzione, le parti si incontreranno per definirne l'entità.

Tutto il personale stagionale, escluso quello previsto nei punti A), E) ed E), non potrà avere una retribuzione inferiore a quella corrisposta al personale fisso di pari mansione del settore commercio, maggiorata del 20%.

**ART. 3 -**

Al personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell'interno delle celle frigorifere, verrà corrisposta una maggiorazione del 13% sull'intera paga oraria, per le ore di lavoro effettuate nelle celle stesse e purchè detto lavoro abbia durata continuativa di almeno un'ora.

**ART. 4 -**

A modifica dell'art. 19 del Contratto Nazionale di Lavoro, le percentuali di maggiorazione per le ore di lavoro straordinarie, restano così fissate:

- Straordinario diurno ..... 25%
- Straordinario festivo e notturno ..... 30%

**ART. 5 -**

Le retribuzioni, per il personale di cui sopra devono essere corrisposte agli aventi diritto con busta-paga, per periodi non superiori a quindici giorni.

**ART. 6 -**

A tutto il personale avente diritto, dovranno essere corrisposti gli assegni familiari, nella misura prevista per i lavoratori del commercio.

**ART. 7 -**

In deroga all'art. 37 del Contratto Nazionale di Lavoro, le parti si danno atto che la maggiorazione apportata alla paga glo-

bale (paga base, contingenza e caro-pane) per gli istatuti tutti previsti dallo stesso art. 37, è del 20% della paga stessa. Si precisa che detta maggiorazione è soggetta ai contributi previdenziali ed assicurativi solo per gli 8/20.

ART. 8 -

La Ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori del Comune di residenza.

In tal caso al personale, deve essere garantite: viaggio, vitto ed alloggio, nonché un'indennità di trasferta pari al 20% della paga giornaliera indicata all'art. 2, quando non vi sia pernottamento e del 30% in caso di pernottamento. Quanto sopra è comprensivo di eventuale lavoro straordinario.

ART. 9 -

Per quanto concerne il riposo festivo, si fa riferimento alle disposizioni di legge, nonché agli artt. 20 e 21 del Contratto Nazionale.

ART. 10 -

L'orario normale di lavoro, nel periodo 1° Giugno - 30 settembre, può essere prolungato sino a dieci ore giornalieri o sessanta settimanali, per le lavorazioni e per il personale indicati nello art. 14 del citato Contratto Nazionale. Nel suddetto periodo, fermo restando - per le prime nove ore lavorative - l'importo della retribuzione di cui all'art. 2 del presente contratto, la decima ora sarà retribuita con lo stesso importo, maggiorato di £. dieci.

ART. 11 -

Gli scatti di contingenza, in aumento o in diminuzione, che si verificheranno dall'entrata in vigore sino alla scadenza del presente contratto (secondo il congegno della scala mobile del commercio) saranno automaticamente applicati per ogni punto di contingenza scattato, apportando una variazione in più o in meno dell'uno per cento sui salari di cui all'art. 2 (paga base, caro-pane, contingenza e 20%). La nuova tariffa determinata dallo scatto dei punti di contingenza sarà arrotondata, per eccesso, ai 50 (cinquanta) centesimi.-

ART. 12 -

Il presente contratto abroga tutti i precedenti contratti. Esso ha valore per tutta la Provincia di Modena ed entra in vigore col 16 Luglio 1961, con scadenza al 31.12.1962.

ART. 13 -

Il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se tre mesi prima della sua scadenza non verrà disdetto da una delle parti contraenti a mezzo lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

(seguono le firme)